

29

**Ordinanza municipale
per l'utilizzazione delle
infrastrutture sportive comunali
(art. 107 e 192 LOC; art. 44 RALOC)**

Città di Bellinzona

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

1.1 La presente ordinanza disciplina l'utilizzazione dei seguenti impianti sportivi comunali:

- a) campi di calcio
- b) palestre e relative attrezzature esterne
- c) bagno pubblico
- d) piste di pattinaggio

Art. 2

2.1 Le autorizzazioni per l'utilizzazione delle infrastrutture sportive comunali sono rilasciate dal Municipio su preavviso dell'Ufficio sport.

2.2 Di regola nessuna autorizzazione è rilasciata a singole persone o a singoli membri delle Società.

Art. 3

3.1 Il disciplinamento dell'utilizzazione delle infrastrutture sportive compete all'Ufficio sport, in rappresentanza del Municipio.

3.2 La sorveglianza viene eseguita dai bidelli e dai custodi.

Art. 4

4.1 L'apertura e la chiusura delle infrastrutture sportive, nonché il funzionamento dei servizi, sono curati dai relativi custodi e bidelli.

4.2 In casi speciali, il Municipio può attribuire ad un responsabile designato da una Società sportiva le chiavi (a tempo determinato) di un'infrastruttura comunale.

Questa persona organizza l'occupazione e deve vigilare affinché non si verifichino danni. Essa è ritenuta responsabile per eventuali danni durante il periodo d'occupazione, ritenute le responsabilità solidali della Società.

Art. 5

5.1 Le Società sportive che intendono utilizzare un'infrastruttura devono dimostrare una partecipazione regolare e con un numero sufficiente di soci.

In caso di ripetute assenze, o di partecipazione insufficiente, il permesso di utilizzazione può essere revocato in ogni momento.

Art. 6

6.1 Il Municipio declina ogni responsabilità per eventuali furti o incidenti.

OBBLIGHI DELLE SOCIETÀ

Art. 7

- 7.1 Le Società devono attenersi scrupolosamente agli orari stabiliti per gli allenamenti.
- 7.2 Le Società sono tenute ad osservare il massimo ordine nelle infrastrutture sportive comunali occupate ed utilizzate, sia all'interno che all'esterno.
- 7.3 Le Società che utilizzano gli impianti sportivi sono responsabili per tutti i danni alle persone e alle cose derivanti dall'attività dei propri membri e degli spettatori che assistono alle manifestazioni da esse organizzate.
- 7.4 In nessun caso è consentito l'utilizzo di un'infrastruttura senza la presenza di un monitore abilitato.
- 7.5 Le Società sono tenute a denunciare immediatamente ai custodi ogni danno che dovessero riscontrare o cagionare; non è loro permesso provvedere direttamente alle riparazioni.
- 7.6 Le Società sono tenute a controllare che i loro membri curino la massima pulizia e tengano un comportamento corretto.
- 7.7 Le Società organizzatrici di manifestazioni ufficiali debbono provvedere ad istituire i necessari servizi di sicurezza, d'ordine, di pronto soccorso, ecc.

CAMPI DI CALCIO COMUNALI

Art. 8

- 8.1 Con la denominazione "Campi di calcio comunali" si intende:
- a) lo Stadio comunale, con gli spogliatoi e tutti i locali annessi. Il campo principale A con relative piste e pedane di atletica; i 2 campi d'allenamento B, sintetico, e C, naturale;
 - b) i campi della Geretta D, naturale, ed E, sintetico, con relativi servizi;
 - c) il campo delle Semine F, naturale, con il rettangolo sintetico sul lato ed i relativi servizi;
 - d) il terreno tra la piscina comunale e via Francesco Chiesa che viene denominato G, naturale.

Art. 9

- 9.1 L'accesso ai "campi di calcio comunali" è autorizzato alle Società dall'Ufficio sport, tramite:
- a) piano annuale d'allenamento;
 - b) programma sportivo settimanale;
 - c) programma speciale d'allenamento.
- 9.2 Piani e programmi devono sempre essere affissi agli albi dei "campi di calcio comunali".

Art. 10

- 10.1 In vista della stagione successiva ogni Società deve scrivere all'Ufficio sport entro il 5 giugno di ogni anno, chiedendo il permesso di utilizzo dei campi di calcio e indicando con precisione il numero e le categorie delle squadre previste.
- 10.2 Il numero delle squadre per Società è, di regola, fisso.
Una Società che vuole aumentare le proprie squadre deve far richiesta in tale senso entro il termine suddetto e informarsi sulla disponibilità di terreni da gioco.
- 10.3 Ogni mancata richiesta sarà considerata come una definitiva rinuncia all'assegnazione di campi di calcio.

Art. 11

- 11.1 Durante le ore programmate per gli allenamenti non è permessa la disputa di partite amichevoli.
- 11.2 Deroche al punto 11.1 possono essere concesse dall'Ufficio sport su richiesta scritta.

Art. 12

- 12.1 Di regola su ogni campo di calcio giostra solo 1 squadra per allenamento; fanno eccezione le squadre scolari D, E, F e la scuola calcio in quanto, vista la giovane età, vengono considerati quali metà squadra.
- 12.2 Deroche all'articolo 12.1 possono venire accordate eccezionalmente dall'Ufficio sport, su specifica richiesta scritta.

Art. 13

- 13.1 Gli utenti devono avere la massima cura dei terreni, degli attrezzi e delle infrastrutture loro assegnate.
- 13.2 Attrezzature mobili, quali porte, barriere, ed altro, devono essere tolte dal campo dopo ogni allenamento.

Art. 14

- 14.1 In caso di cattivo tempo o di terreno molle, l'Ufficio sport può decidere, in ogni momento, la chiusura dei campi in erba.

a) *Per gli allenamenti:*

ogni Società dovrà far capo al programma di riserva, riportato sul PIANO ANNUALE D'ALLENAMENTO;

b) *Per le partite ufficiali:*

ogni Società dovrà informarsi presso l'albo allo Stadio, agli orari stabiliti dal Comune qui sotto indicati, circa l'apertura o l'eventuale chiusura dei campi.

Orari:

- gare in programma il venerdì sera o il sabato mattino dalle 12.00 del venerdì
- gare in programma il sabato pomeriggio dalle 07.15 del sabato mattina
- gare in programma la domenica mattina dalle 11.30 del sabato
- gare in programma la domenica pomeriggio dalle 07.15 di domenica mattina

14.2 Nel caso in cui un campo fosse chiuso, è solamente ed esclusivamente compito della Società responsabile provvedere al rinvio della partita tramite l'uomo di fiducia della FTC.

Art. 15

15.1 In caso di condizioni meteorologiche particolari, l'Ufficio sport si riserva il diritto di preparare un PROGRAMMA SPECIALE D'ALLENAMENTO.

Art. 16

16.1 Il campo principale (A) è riservato alle manifestazioni ufficiali previste dal "programma sportivo settimanale".

16.2 Partite amichevoli sul campo A possono aver luogo solo se autorizzate dall'Ufficio sport.

16.3 Sul campo A è severamente vietato qualsiasi allenamento non previsto dal "programma annuale" o dal "programma speciale d'allenamento".

Art. 17

17.1 Il Municipio esercita la vigilanza sull'attività sportiva tramite l'Ufficio sport.

17.2 Sono comunque responsabili, per una razionale e disciplinata utilizzazione delle infrastrutture, anche i preposti alla direzione degli allenamenti delle Società beneficiarie di autorizzazione e gli organizzatori delle manifestazioni.

Tutti gli utenti devono conformarsi alle direttive dei summenzionati organi di sorveglianza.

Art. 18

18.1 La tribuna dello Stadio comunale viene aperta esclusivamente per manifestazioni ufficiali; le Società sono responsabili per eventuali danni.

Art. 19

19.1 Il funzionamento delle docce, dell'illuminazione, del riscaldamento, delle installazioni in genere, nonché il disciplinamento dei depositi attrezzi, sono di esclusiva competenza dei custodi.

19.2 La programmazione del riscaldamento, riservati i casi di carattere eccezionale, viene allestita dai Servizi Sportivi.

Art. 20

20.1 È vietato l'accesso agli spogliatoi con calzature imbrattate di fango, terra o altro; le stesse devono essere pulite nelle apposite vaschette.

20.2 Le spese per i lavori supplementari di pulizia, causati da inosservanza, saranno addebitate alla Società stessa.

Art. 21

21.1 L'apparecchio telefonico collocato nel locale del custode può essere usato solo per comunicazioni di servizio dai custodi, dai responsabili dell'Ufficio sport, dai responsabili dei Servizi urbani comunali e, in caso di necessità, dal personale sanitario in attività allo Stadio.

Art. 22

22.1 L'accesso con veicoli a motore all'interno dei "campi di calcio comunali" è severamente proibito, salvo speciale autorizzazione dei Servizi urbani comunali o dei Servizi sportivi.

Art. 23

23.1 Le Società cittadine di atletica hanno la priorità per l'uso di piste e di pedane atletiche.

23.2 Il Municipio, su preavviso dell'Ufficio sport, può in via eccezionale autorizzare l'uso delle infrastrutture atletiche anche ad altre Società sportive.

23.3 Sulle piste atletiche è consentito solamente l'uso di scarpe da ginnastica o scarpe chiodate per l'atletica (massimo lunghezza dei chiodi: 9 mm).

23.4 La prima corsia è riservata esclusivamente alle competizioni ufficiali. Per l'allenamento essa non dev'essere impiegata, siccome sottoposta a maggiore usura.

Art. 24

Disposizioni riguardanti il campo A

24.1 È severamente vietato il lancio del martello.

24.2 È ammesso il lancio del giavellotto e del disco solo durante le manifestazioni ufficiali previste dal "programma sportivo settimanale"; la completa sorveglianza e la responsabilità competono alle Società organizzatrici.

24.3 Deroche possono essere consentite dall'Ufficio sport.

Art. 25

25.1 L'utilizzazione degli spazi erbosi sul campo A per gli allenamenti di atletica è limitata unicamente alle fasce comprese tra il rettangolo di calcio e la pista.

Art. 26

26.1 L'uso delle materassine di caduta dei salti, anche durante gli allenamenti, è consentito solo dopo aver tolto ed allontanato dalla zona il relativo telone di protezione.

PALESTRE E RELATIVE ATTREZZATURE ESTERNE

Art. 27

27.1 Le palestre dei centri scolastici sono a disposizione delle Società soltanto compatibilmente con le esigenze didattiche e di manutenzione; l'occupazione non può protrarsi oltre le ore 22.00.

27.2 Le richieste da parte delle Società per la stagione successiva devono pervenire al Comune entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 28

28.1 Il sabato, la domenica e nei giorni festivi infrasettimanali le palestre non sono messe a disposizione per gli allenamenti delle Società.

Art. 29

29.1 Eccezionalmente di sabato o di domenica il Municipio può concedere l'utilizzo delle palestre per allenamenti, a condizione che venga designata espressamente una persona responsabile (art. 4.2) da parte della Società.

Questa deve sempre presenziare agli allenamenti.

29.2 Una qualsiasi mancanza da parte della Società autorizza l'Ufficio sport ad annullare immediatamente tali allenamenti.

29.3 L'autorizzazione concessa da parte del Comune a tenere una manifestazione annulla il diritto d'allenamento del sabato o della domenica in questione.

Art. 30

30.1 Durante le sedute serali le Società devono provvedere affinché i membri soggetti all'obbligo scolastico, anche se attivi, non abbiano a rimanere oltre le ore 21.00, salvo autorizzazione scritta da parte dei genitori.

Art. 31

31.1 È permesso l'accesso alle palestre esclusivamente con pantofole o con calzature sportive pulite e con suola di gomma di tipo adatto.

Sono proibite le calzature di atletica usate per l'esterno, quelle per il calcio e comunque quelle con soles dure o a forti sculture che possono arrecare danni ai pavimenti delle palestre.

31.2 Le spese per i lavori di pulizia alla palestra, causati da tale inosservanza, saranno addebitate alla Società stessa.

Art. 32

32.1 È proibito fumare nelle palestre e nei relativi servizi.

Art. 33

33.1 Il gioco del calcio non è permesso nelle palestre, eccezione fatta per le forme di carattere scolastico previste dai manuali federali di ginnastica e sport (edizione 1978).

Art. 34

34.1 Quando per le esercitazioni agli attrezzi viene utilizzata magnesina, la stessa dev'essere conservata in un recipiente largo; dopo l'uso, attrezzi e pavimento devono essere accuratamente puliti.